

Publicato il 08/07/2020

Sent. n. 1243/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 994 del 2019, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Curra', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Parghelia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Santo Gurzillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vibo Valentia, via Mons. Sorbilli n. 6;

Responsabile U.T.C. del Comune di Parghelia, Comando Polizia Municipale di Parghelia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell'Ordinanza Comunale di sospensione dei lavori [omissis], e di ogni altro pregresso e presupposto, connesso e conseguente;

dell'Ordinanza Comunale di demolizione dei lavori edili del [omissis];

di ogni altro pregresso e presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Parghelia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2020 il dott. Gabriele Serra;

Rilevato che la ricorrente impugna l'ordinanza comunale n. [omissis], con la quale è stato ingiunto alla stessa il pagamento di euro 20.000 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31, comma 4-*bis* d.p.r. n. 380/2001, per accertata inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. [omissis], anch'essa invero gravata;

ritenuto che il ricorso sia manifestamente irricevibile per tardività quanto all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione, per decorso del termine di cui all'art. 41, comma 2 c.p.a., essendo la stessa notificata il [omissis] (doc. 2 Comune) e la circostanza è peraltro incontestata, con conseguente inammissibilità delle censure di prescrizione dell'ordinanza di demolizione e difetto di motivazione; ritenuto, *ad abundatiam*, di poter comunque rilevare la manifesta infondatezza delle censure, in quanto, in relazione all'applicabilità del termine di prescrizione di cui all'art. 173 c.p., la giurisprudenza ha chiarito che l'abuso edilizio costituisce un illecito permanente, in relazione al quale la potestà sanzionatoria della Pubblica amministrazione non è soggetta a termini di prescrizione o decadenza (cfr. *ex multis* T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 06 marzo 2018, n. 283) e che, quanto alla motivazione del provvedimento, in presenza di un abuso edilizio, sussiste sempre e comunque, a prescindere dal tempo intercorso rispetto all'epoca di realizzazione, l'interesse al ripristino

dell'ordine urbanistico-edilizio violato, con conseguente esonero dell'amministrazione dal predisporre, in sede di esercizio del potere sanzionatorio, un impianto motivazionale che non si risolva nell'analitica descrizione delle opere da demolire, trattandosi di un atto dovuto e vincolato, non potendosi individuare alcun affidamento giuridicamente rilevante né in capo all'autore dell'abuso, né in capo all'attuale proprietario, comunque destinatario del provvedimento sanzionatorio (Cons. Stato, Sez. II, 03/09/2019, n. 6067; Cons. Stato, Ad. Plen., 17/10/2017, n. 9), né potendo l'amministrazione effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene (Cons. Stato, Sez. II, 29/07/2019, n. 5317);

ritenuto che, quand'anche la censura circa la prescrizione del diritto si considerasse riferita all'ordinanza di ingiunzione della sanzione amministrativa e non all'ordinanza di demolizione, la stessa sia manifestamente infondata, avendo chiarito la giurisprudenza che il termine di prescrizione del credito comunale per la sanzione *ex art. 31, comma 4-bis*, d.P.R. n. 380/2001 non decorre dalla data di accertamento dell'esistenza dell'abuso o dell'inottemperanza, ma solo dalla demolizione. Infatti, avendo la sanzione per oggetto un comportamento omissivo di natura permanente, la violazione permane fino alla demolizione degli abusi, impedendo la decorrenza del termine di prescrizione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 04 dicembre 2019, n. 2588);

ritenuto che, del pari, quand'anche riferite al provvedimento di ingiunzione della sanzione amministrativa pecuniaria e non all'ordinanza di demolizione, sono manifestamente infondate le censure inerenti all'omessa motivazione circa la sussistenza di un interesse pubblico nell'adozione del provvedimento impugnato, poiché lo stesso è atto strettamente vincolato e dovuto al ricorrere del presupposto dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione (cfr. T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I, 05 dicembre 2017, n. 907);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato e che le spese di lite seguano la soccombenza e debbano perciò essere poste a carico della ricorrente e liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte lo respinge.

Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Parghelia, delle spese processuali, che liquida in euro 3.305, oltre spese generali e accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 27/2020, e dal decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n. 25 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Arturo Levato, Referendario

Gabriele Serra, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Gabriele Serra

IL PRESIDENTE

Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO